



N. 10 del Reg. Delib.

Comune di Erto e Casso

PROVINCIA DI PORDENONE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio per gli amministratori locali relative a missioni istituzionali. Approvazione.=

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 20.00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria .

Seduta pubblica di prima convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PEZZIN Luciano Giuseppe
CARRARA Lucio
BELLITTO Cristina
BERNARDA Massimo
CAPPA Alessandro
CORONA Cristian
CORONA Felice
MARTINELLI Antonio
ROSSI Giuseppe
FILIPPIN Pier Giuliano
DELLA PUTTA Antonio
DE LORENZI Stefano

Assente: PARUTTO Sara

E' presente l'Assessore esterno CORONA Maria Giacomina

Assume la presidenza il Sig. PEZZIN Luciano Giuseppe nella sua qualità di SINDACO

Assiste il Sig. RAVAGNI Dott/ssa Martina nella sua qualità Segretario Comunale

Constatato il numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta e procede alla esposizione dell'argomento sopra riportato.

Invita quindi il Consiglio Comunale a voler adottare la seguente deliberazione.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
RAVAGNI Dott/ssa Martina

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio

Inviata ai Capigruppo Consiliari il con protocollo n. _____

L'Impiegato responsabile

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio per gli amministratori locali relative a missioni istituzionali. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 4, comma 1 bis, dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia attribuisce alla regione potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

RICHIAMATO l'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 9, secondo cui spetta alla Regione disciplinare lo status degli amministratori locali;

VISTO l'articolo 3, comma 13, della legge regionale n. 13/2002 il quale stabilisce che la misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali è determinata con deliberazione di Giunta regionale;

RICORDATO che l'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 statuisce che agli amministratori degli enti locali spettano il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

CONSIDERATO che in forza della potestà esclusiva attribuita alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di amministratori locali, la stessa può disciplinare autonomamente sia le indennità che i rimborsi di spese spettanti agli amministratori locali;

ATTESO che in particolare l'articolo 12, comma 3, della L.R. 22/2010 introduce il comma 14 bis alla L.R. 13/2002 stabilendo che agli amministratori degli enti locali spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del loro mandato e che le condizioni, le modalità e i limiti del rimborso sono determinati con deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n° 1193 del 24 giugno 2011 recante *"Disciplina relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza nonché ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia. Revoca delle DGR 58/2003, DGR 3799/2003; DGR 1087/2005 e DGR 573/2006. Approvazione definitiva"*;

RICHIAMATI in particolare:

- il punto 23 della suddetta delibera che stabilisce che "agli amministratori locali che si rechino, in ragione del loro mandato, fuori dal territorio del comune ove ha sede l'ente presso il quale svolgono la propria funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate";

- il punto 24 della suddetta delibera che stabilisce che "gli enti locali fissano criteri generali per il rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 23, definendo le tipologie di mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione";

RITENUTO opportuno provvedere in merito disciplinando la materia del rimborso delle sole spese di viaggio degli amministratori;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento e ritenuto di approvarlo;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio per gli amministratori locali relative a missioni istituzionali.

IL PRESIDENTE
PEZZIN Rag. Luciano Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAVAGNI Dott/ssa Martina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il giorno 07 maggio 2012 rimanendovi esposta per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami o denunce.=

Li

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
ZANCANARO Vanda

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

- ai sensi dell'art.1 comma 15 della L.R. 21/2003 (compiuta pubblicazione)
- ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio per gli amministratori locali relative a missioni istituzionali

- 1- Oggetto – Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori comunali con riferimento al rimborso delle spese di viaggio.
- 2- Missioni che danno diritto ai rimborsi – Gli amministratori del Comune di Erto e Casso che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale dell'Ente nel quale svolgono l'attività per la quale sono stati eletti, hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute in conformità a quanto dispone il presente regolamento.
- 3- Autorizzazioni – Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco. L'autorizzazione non comporta nessun tipo di assunzione di responsabilità del Comune circa l'utilizzo del mezzo proprio. Il responsabile del Servizio competente deve essere sempre informato della missione, prima dell'effettuazione della stessa, al fine di verificare la disponibilità finanziaria e la legittimità ai sensi del presente Regolamento.
- 4- Individuazione delle missioni – Costituisce missione l'attività svolta direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni aventi attinenza con l'attività dell'Amministrazione comunale e con eventuali deleghe amministrative conferite, nonché la partecipazione alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.
- 5- Trattamento di missioni in ambito nazionale od estero – Agli amministratori che in ragione del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune di Erto e Casso è dovuto il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità di cui al presente regolamento nonché delle spese di vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate nei limiti massimi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011 punto 27
- 6- Rimborso spese di viaggio – Agli amministratori che in ragione del loro mandato utilizzino il proprio mezzo di trasporto con riferimento al presente regolamento spetta il rimborso per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina determinato sulla base della media mensile dei prezzi dell'AGIP. Le spese sostenute con altri mezzi di trasporto per essere ammesse al rimborso devono essere regolari ai fini fiscali qualora trattasi di fatture o ricevute, mentre le spese attinenti ai trasporti urbani, extraurbani, ferroviari devono essere comprovate da regolari biglietti. L'utilizzo del mezzo aereo è ammesso solo in casi particolari che vanno adeguatamente evidenziati: in questo caso il rimborso spetta nel limite di spesa della classe economica. L'utilizzo del taxi è ammesso solo nei casi in cui non sia possibile l'uso del mezzo pubblico e necessita di ricevuta completa del nome del viaggiatore, del percorso, della data e dell'ora.
- 7- Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio – La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale.
- 8- Modalità di liquidazione delle spese – La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Responsabile del Servizio competente su richiesta dell'interessato corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulle finalità della missione e della durata della stessa.
- 9- Norme di rinvio e entrata in vigore – Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia, se ed in quanto applicabili, alle norme regionali vigenti in materia. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune e in contrasto con il presente atto.